



Ministero della Giustizia

EMENDAMENTO

AS 1018

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

ART. 14

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;





Ministero della Giustizia

- 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
 - 4) per i profili tecnici l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
- c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale a tempo**





Ministero della Giustizia

indeterminato, **nel limite di 1.300 unità di II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-*septies*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa illustrata è volta a far fronte alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle misure contenute nell'articolo 14 del decreto-legge in materia di accesso al trattamento di pensione denominato "quota 100".

Va rilevato che, in tale prospettiva, l'intervento intende incidere sulla concreta operatività dei meccanismi assunzionali delineati nella legge di bilancio 2019 anche in funzione delle successive misure in materia previdenziale, finanziate nell'ambito della medesima legge di bilancio.

L'applicazione del predetto regime pensionistico sugli organici degli uffici giudiziari è destinato a produrre nell'immediato effetti sulla stessa funzionalità dei servizi giudiziari, rendendo inefficaci le misure assunzionali straordinarie previste dalla stessa legge di bilancio.

L'attuale situazione degli uffici giudiziari risulta allo stato particolarmente critica per le rilevanti scoperture di organico.

Le vacanze ad oggi rilevate ai primi di gennaio 2019, quindi a maturazione delle cessazioni 2018 completate, sono complessivamente pari a **9.573** posti, pari al **21,93%** della dotazione prevista (dati al 7 gennaio 2019).

La pluriennale assenza di politiche assunzionali nel settore dell'amministrazione giudiziaria ha prodotto inevitabilmente che alla data del 2019 sia maturata in tale settore una popolazione di dipendenti molto anziana e quindi una platea ampia di soggetti che oggi può accedere alla pensione anticipata di cui alla misura della cd. quota 100.

I dati in possesso dell'amministrazione evidenziano un *trend* di cessazioni crescente negli ultimi anni, che ha visto proprio nel 2018 il picco più alto di cessazioni pari a **2330** di cui **730** per dimissioni volontarie.

La stima dell'impatto della cd. quota 100 elaborata dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria appare dunque particolarmente critica soprattutto perché destinata a produrre i suoi effetti maggiori proprio nel 2019.

I dati che seguono indicano la platea dei potenziali dipendenti che potrebbero giovare della misura della "cd. quota 100" ed è stata elaborata come presumibile stima, considerando il personale che nel triennio 2019-2021 compirà almeno 62 anni e, per il personale UNEP (funzionari UNEP), coloro che nel triennio compiranno 70 anni di età, ai sensi delle vigenti normative di settore.





Ministero della Giustizia

La tabella seguente illustra la situazione anche in relazione agli effetti che invece si sarebbero comunque prodotti sulla base della normativa anteriore al decreto-legge n. 4/2019.

Il grafico si riferisce alla platea dei potenziali beneficiari che potranno accedere a tale regime pensionistico.

Stime pensionamenti triennio 2019-2021 solo in base all'età anagrafica			
legge Fornero	Totale	quota100	Totale
2019	453	2019	7.158
2020	953	2020	1.727
2021	1.246	2021	1.800
Totale complessivo	2.652	Totale complessivo	10.685
Vacanze attuali 9.572,5 e scopertura attuale 21,93%			
Vacanze fine triennio	12.225	Vacanze fine triennio	20.258
% scopertura fine triennio	28,00%	% scopertura fine triennio	46,40%

Tenuto conto di ciò quindi al termine del triennio 2019-2021 i pensionamenti potrebbero essere pari a **10.685**, che rappresentano il **31,27%** delle attuali presenze e il **24,47%** della complessiva dotazione organica. Di questi:

- **7.158** maturano nel solo 2019
- **1.727** nel 2020
- **1.800** nel 2021.

In assenza di nuovi ingressi, sommando le cessazioni stimate in 10.685 posti alle attuali scoperture (9.573 posti) si viene a determinare un valore complessivo di scoperture pari a 20.258 posti. Conseguentemente la percentuale di scopertura dell'organico del personale di area passerebbe dall'attuale 21,93% ad un 46,40% nel triennio.

E' da considerare che tali cessazioni rappresentano quasi un terzo delle attuali presenze, con la reale impossibilità quindi del passaggio necessario di competenze professionali tra i dipendenti più anziani e i più giovani.

Il dato di maggiore interesse è costituito dall'effetto che si produce nel primo anno ovvero per nel 2019.

In tale anno si stima, sulla base delle previsioni sopra richiamate, la cessazione di ben **7.158** unità di personale che, sommate alle attuali vacanze 9.573 determinano, in assenza di assunzioni,





Ministero della Giustizia

una scoperta di 16.731 posti, per una percentuale di scoperta, in assenza di nuove assunzioni nell'anno in corso, del 38,32%.

Per evitare un effetto così incidente sul funzionamento degli uffici giudiziari è necessario procedere tempestivamente all'espletamento di concorsi per più profili.

La seguente tabella illustra la situazione attuale per singolo distretto e le stime di pensionamento per effetto del mutato assetto della disciplina pensionistica.

distretto	SCOPERTURE ATTUALI			STIME CESSAZIONI						stima % scoperta fine triennio
	Organico	Posti vacanti	% Scop	2019	2020	2021	stime unità cessate nel triennio	Presenze attuali	% di pensionamenti rispetto alle attuali presenze	
ANCONA	915	172	18,80	149	39	45	233	742	31,40%	44,26%
BARI	1520	245	16,12	323	50	67	440	1281	34,35%	45,07%
BOLOGNA	1986	433	21,80	213	78	76	367	1554	23,62%	40,28%
BRESCIA	1044	247,5	23,71	104	37	34	175	799	21,90%	40,47%
CAGLIARI	775	79	10,19	199	31	45	275	696	39,51%	45,68%
CALTANISSETTA	625	117,5	18,80	121	19	23	163	508	32,09%	44,88%
CAMPOBASSO	399	69	17,29	79	22	14	115	330	34,85%	46,12%
CATANIA	1453	231,5	15,93	319	70	60	449	1224	36,68%	46,83%
CATANZARO	1394	201	14,42	329	65	74	468	1201	38,97%	47,99%
FIRENZE	2132	435,5	20,43	270	86	104	460	1700	27,06%	42,00%
GENOVA	1495	301	20,13	237	66	73	376	1198	31,39%	45,28%
L'AQUILA	1051	180,5	17,17	248	41	54	343	872	39,33%	49,81%
LECCE	839	72,5	8,64	204	53	43	300	767	39,11%	44,40%
MESSINA	776	125,5	16,17	183	33	24	240	651	36,87%	47,10%
MILANO	3359	861,5	25,65	371	108	145	624	2501	24,95%	44,22%
NAPOLI	4313	1011	23,44	919	188	145	1252	3304	37,89%	52,47%
PALERMO	2188	244	11,15	425	101	99	625	1944	32,15%	39,72%
PERUGIA	614	104	16,94	89	32	27	148	511	28,96%	41,04%
POTENZA	615	121	19,67	130	20	24	174	495	35,15%	47,97%
REGGIO CALABRIA	947	183	19,32	174	43	44	261	764	34,16%	46,88%
ROMA	4435	1040	23,45	655	170	173	998	3397	29,38%	45,95%
SALERNO	905	190	20,99	168	46	32	246	714	34,45%	48,18%
SASSARI	504	71	14,09	116	18	26	160	433	36,95%	45,83%
TARANTO	465	87	18,71	95	17	17	129	378	34,13%	46,45%
TORINO	2620	537	20,50	313	96	118	527	2084	25,29%	40,61%
TRIESTE	838	208	24,82	96	34	34	164	631	25,99%	44,39%
VENEZIA	1909	427,5	22,39	232	77	90	399	1486	26,85%	43,29%



Ministero della Giustizia

La tabella evidenzia che, in particolare, i distretti di Roma, Milano, Napoli, Brescia, Genova, in assenza di nuove assunzioni, potrebbero subire una scopertura di organico, tale da compromettere del tutto il funzionamento degli uffici.

La necessità ed urgenza del provvedimento va valutata anche in relazione a talune peculiarità dell'amministrazione giudiziaria quali la consistente carenza attuale dell'organico attuale; i particolari effetti delle cessazioni del personale interessato dalla cd. quota 100 che risultano amplificati già dal primo anno di vigenza della nuova normativa; l'esser l'unica amministrazione ad avere una graduatoria aperta per 1.800 posti di assistente giudiziario immediatamente attingibili per colmare almeno le vacanze che si produrranno in tale profilo.

Con l'intervento normativo, si prevede dunque, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque fino a tutto il 2019, che il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, ferme le facoltà assunzionali straordinarie previste dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2019, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

E' altresì previsto, al fine di velocizzare le procedure, che i concorsi pubblici unici per il reclutamento del personale possono essere espletati con modalità semplificate in deroga alla disciplina generale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

In particolare sono richiamate le forme dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 da espletare mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dovrà assicurare priorità di svolgimento. Le procedure concorsuali è previsto che siano svolte in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 sull'avvio delle procedure di reclutamento e concorsuali.

Si prevede quindi, con la stessa finalità di velocizzare le assunzioni di personale, che l'amministrazione giudiziaria proceda all'assunzione di personale dei propri profili professionali mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento con la possibilità di garantire un punteggio aggiuntivo ai soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si stabilisce, infine che, per le stesse finalità, il Ministero della giustizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale** a tempo indeterminato, **nel limite di 1.300 unità di II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.





Ministero della Giustizia

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento prevede modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, inserendo dopo il comma 10, i seguenti commi:

Il comma 10-bis, finalizzato a far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l'anno 2019, si autorizza il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10-ter, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 per il reclutamento del personale a norma del comma 10-bis, in deroga all'art. 35, commi 4 e 4-bis del Dlgs. 165/2001, prevedendo la possibilità che gli stessi possono essere espletati, mediante richiesta al Ministero della pubblica amministrazione, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare, alla nomina e alla composizione della commissione e delle sottocommissioni, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte, il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché prevedendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Si stabiliscono altresì la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, riguardo alla possibilità di far precedere le prove da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi e alla eventualità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati.

Si prevedono forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, attraverso l'unificazione delle stesse in un'unica prova sulle materie previste dal bando, anche attraverso il ricorso a domande a risposta a scelta multipla. Si dispone che per i profili tecnici debbano essere espletate anche prove pratiche, in aggiunta o in sostituzione a quelle scritte. Per lo svolgimento delle prove mediante l'utilizzo di quiz a risposta multipla, si prevede per la correzione degli elaborati possa essere effettuata mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici





Ministero della Giustizia

Si stabilisce, infine, che nella formazione delle graduatorie, i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

Le disposizioni recate dal comma 10-ter sono tese a regolamentare le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici unici già previsti dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza quindi alterarne il numero, per il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di snellire ed accelerare i tempi di attuazione, nonché per ridurre i costi di realizzazione.

All'attuazione delle predette disposizioni provvederanno le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).

Il comma 10-quater, prevede che quando l'amministrazione giudiziaria procede all'assunzione di personale dei propri profili professionali mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).

Il comma 10-sexies stabilisce che per le finalità di cui al comma 10-bis, il Ministero della giustizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale** a tempo indeterminato, **nel limite di 1.300 unità della II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

La possibilità di anticipare al 15 luglio 2019, rispetto alla data del 15 novembre 2019 prevista dalla legge 145/2018, le assunzioni di personale amministrativo giudiziario avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019, attualmente valutate sulla base delle circa 2330 unità della II e della III Area cessate nel corso dell'anno 2018, prevedendo l'assunzione anticipata di 1000 unità di II Area e di 300 unità di III Area, attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi già espletati dal Ministero della giustizia, da altre amministrazioni statali o enti locali o mediante l'avviamento dalle liste di collocamento (limitatamente alla II Area), comporta un onere che può essere quantificato in euro 16.136.840 (al lordo degli effetti fiscali e contributivi) per l'anno 2019 (4 mesi), come rappresentato nella seguente tabella:





Ministero della Giustizia

Programma assunzioni anticipo turn over 2019 DOG			Costo unitario annuo	Onere annuo	Anticipo turn-over 2019 (dal 15 luglio al 15 novembre)	2019 (risorse da turn-over dal 16 novembre al 31 dicembre)	2020 (risorse da turn-over per 1300 unità)	2021 (risorse da turn-over per 1300 unità)
					4 mesi	1,5 mesi		
DOG	Unità II Area	1000	35.791,44	35.791.440	11.930.480	4.473.930	35.791.440	35.791.440
DOG	Unità III Area	300	42.063,60	12.619.080	4.206.360	1.577.385	12.619.080	12.619.080
					16.136.840	6.051.315	48.410.520	48.410.520

Al riguardo, tenuto conto del fatto che le risorse del turnover 2019 risultano già iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente la disposizione di cui al comma 10-sexies determina un maggiore onere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, per 8,32 milioni di euro per l'anno 2019, pari al 51,5% degli emolumenti stipendiali al lordo di effetti fiscali e contributivi. A tali maggiori oneri pari a 8,32 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La verifica della presente relazione, tenendo conto di quanto constatato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, d. l. n. 118 del 2008, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

17 0 FEB 2019 Ragioniere Generale dello Stato



Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Articolo 26-bis

(Acconti CIGS in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'Inps, sono computate nell'ambito della mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema di norma si propone di assicurare la continuità del sostegno al reddito a quei lavoratori sospesi da anni da aziende con un rilevante organico che hanno in corso dei programmi pluriennali di riorganizzazione in aree in cui è accertata la complessità della crisi.

A tal fine, il Ministro del lavoro può autorizzare degli acconti di CIGS qualora si verificano determinate condizioni occupazionali e finanziarie, accertate dalla struttura amministrativa competente. Si richiede, infatti, oltre alla presenza di imprese di grandi dimensioni, che il problema occupazionale incida in un territorio già rientrante in un'area di cd. "crisi complessa", che vi siano difficoltà di realizzazione del piano stesso legate al reperimento delle risorse finanziarie. Tale aspetto viene verificato dagli Ispettorati territoriali competenti. E' richiesto, inoltre, che l'impresa abbia già stipulato in sede ministeriale un accordo (ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015) per la proroga della CIGS per le riorganizzazioni complesse. Si prevede, infine, che in sede di istruttoria dell'istanza da parte della struttura amministrativa competente, sia necessario accertare, anche attraverso verifiche ispettive, la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 22-bis medesimo.

Lo schema di norma, infine, prevede che, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non accolga l'istanza di proroga della CIGS ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le somme corrisposte ai lavoratori saranno recuperate dall'Inps a carico dell'impresa, come avviene nei casi di successiva revoca dei trattamenti di CIGS già autorizzati (art. 1-bis del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n. 172/2002).



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di norma non comporta oneri aggiuntivi. Infatti, la norma è rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese che hanno già stipulato specifico accordo in sede ministeriale per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come integrato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Pertanto, l'onere finanziario, il cui importo è stato già quantificato in sede di accordo per tutta la durata dell'intervento di CIGS concordato, pari a 12 mesi, si computa nelle risorse del Fondo per l'occupazione e formazione, già stanziato dal citato art. 22-bis, comma 3.

La verifica della presente relazione tecnica è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2018, n. 136, la cui avulso è stato




POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore (Consiglio dello Stato)

20 FEB. 2019



Emendamento Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 5, primo periodo, le parole: “massimo 60” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 120” ;

- Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

RELAZIONE TECNICA

Normativa vigente

La normativa vigente, riportata in allegato, ha introdotto, in via sperimentale per il **triennio 2019-2021**, **la possibilità “per gli iscritti** all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione separata”, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non titolari di pensione, **di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria**, volontaria o figurativa fra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo accreditato.

La facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.

L'onere deve essere calcolato sulla base dei criteri fissati al comma 5, art. 2, decreto legislativo n. 184/1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera

alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a



Sotto il profilo fiscale l'onere da riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% e con una ripartizione in 5 quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento.

Normativa proposta

La normativa proposta, anch'essa riportata in appendice, dispone di portare il numero massimo di rate mensili in cui è possibile effettuare il pagamento a 120 in luogo di 60.

La platea di interessati e risultati della stima

Da un campione di iscritti alle diverse Gestioni dell'Inps sono state estratte le posizioni di coloro che, iscritti dopo il 1995, presentano delle interruzioni nel rapporto di lavoro che ricadono nella fattispecie della normativa proposta.

Per tali posizioni si è rilevato:

- la ripartizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;
- i periodi potenzialmente oggetto di riscatto che risultano pari a circa 2,5 anni per i lavoratori dipendenti e 1,5 anni per i lavoratori autonomi.

Trattandosi di un nuovo strumento normativo non è possibile ricavare dall'esperienza passata dei parametri tecnici "robusti" da utilizzare per quantificare nel futuro gli aderenti a tale "pace contributiva".

Si è, pertanto, assunta quale base dati quella relativa alle domande di riscatto di laurea pari mediamente a 11.000 domande annue nel biennio 2016-2017

(tra gestione pubblica e privata); si è pure considerato lo strumento del riscatto di cui all'art 7 della L.564/1996 che, per tipologia, è quello più simile alla "pace contributiva" pur presentando requisiti restrittivi per l'accesso da cui ne deriva l'esiguità del numero di domande (meno di 100 annualmente). Tenuto conto dei diversi aspetti, si sono ritenute verosimili circa 2.900 domande relative ai lavoratori dipendenti e circa 600 domande afferenti i lavoratori autonomi per i quali si è considerata, rispettivamente, una retribuzione media per l'anno 2019 di euro 31.500 e di euro 20.000.

Si è assunto, inoltre, che gli aderenti a tale riscatto optino per dilazionare l'onere in 120 rate mensili.

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di iscritto post 1995, saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

Esaminato, inoltre, il collettivo di potenziali interessati a tale operazione di riscatto si è constatato che la loro combinazione di età media ed anzianità media è tale da non generare nel prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia; il altri termini, sono disattese nel breve periodo propensioni eccezionali all'utilizzo di tale strumento (salvo fattori contingenti non prevedibili al momento) poiché per le caratteristiche dei potenziali beneficiari l'operazione non è propedeutica per conseguire pensioni di vecchiaia.

Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potrà valutare da parte degli iscritti la consistenza numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito; la stessa sperimentazione triennale, stante il breve periodo di osservazione, non consentirà, però, di predisporre una base tecnica che riassume empiricamente l'orientamento degli iscritti a differire volutamente la regolarizzazione della propria posizione contributiva sulla base della regola "oggi per allora".

Di seguito, la sintesi degli effetti finanziari previsti in caso di dilazione decennale rispetto a quelli previsti in caso di dilazione quinquennale.

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa - Differenza tra gli effetti finanziari nel caso di dilazione decennale rispetto agli effetti finanziari con dilazione di 5 anni (normativa corrente) (complesso dei lavoratori) Oneri (+)/risparmi (-) (in milioni di euro)



Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco	Effetto finanziario netto fisco (hp 50% detrazione)
2019	3.500	8	8
2020	3.500	16,1	15,3
2021	3.500	24,4	22
2022	0	24,4	19,6
2023	0	24,4	17,1
2024	0	8,5	-1,3
2025	0	-7,8	-17,6
2026	0	-24,4	-31,8
2027	0	-24,4	-26,9
2028	0	-24,4	-22

Agli oneri derivanti dalla modifica apportata al comma 5 dell'articolo 20, come indicati nel prospetto sopra riportato, si provvede per 8 milioni di euro per l'anno 2019, per 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, per 22 milioni di euro per l'anno 2021, per 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, per 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e per la restante parte dell'onere mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso comma 5.

Le previste maggiori entrate dall'anno 2024 confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, per 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, per 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, per 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, per 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

La verifica di piena corrispondenza tra i dati riportati al presente prospetto e gli effetti del bilancio di previsione per l'anno 2019, n. 195 ha avuto esito



~~ESPOSIZIONE~~

19 FEB. 2019

IL DIRETTORE
Il Ragioniere Generale dell'Ente







Emendamento

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

“6 ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente disposizione si dispone che il termine decadenziale per richiedere il conguaglio o il rimborso all'INPS delle somme relative alla Cassa Integrazioni Guadagni in deroga erogate dall'INPS con la forma del pagamento diretto, sia il medesimo - sei mesi - di quello attualmente vigente per gli stessi interventi nel caso in cui siano anticipati dal datore di lavoro; detto periodo una volta decorso, fa decadere la possibilità di conguaglio.

La disposizione consente di definire sotto il profilo finanziario le partite economiche relative alle annualità pregresse riguardanti l'assegnazione di somme per gli ammortizzatori in deroga.

Ciò permetterà di quantificare e rendere disponibili le risorse non interamente utilizzate a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'attuazione di detta disposizione consentirebbe di definire sotto il profilo finanziario le partite economiche relative alle annualità pregresse riguardanti l'assegnazione di somme per gli ammortizzatori in deroga.

Ciò consentirà di quantificare e rendere disponibili le risorse non interamente utilizzate a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione è di carattere prettamente ordinamentale e non comporta alcun onere per la finanza pubblica e, pertanto, non necessita di alcuna copertura finanziaria.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 FEB. 2019


Art. 3

Al comma 15, le parole: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc”.

Casoli, Alessi

Relazione tecnica

La proposta emendativa fa seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul presente decreto-legge n. 4 del 2019 e, in particolare, sulle misure di cui al Capo I. Le predette disposizioni sono state analiticamente riesaminate alla luce delle potenziali criticità segnalate, grazie anche alla disponibilità degli uffici del garante. Nell’emendamento tali criticità sono superate, in via generale, o chiarendo, circoscrivendo e motivando il trattamento dei dati previsto, alla luce della disciplina in materia, o prevedendo specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell’adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggior protezione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO
21 FEB. 2019

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

Casoli, Alessi



Art. 4

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: “anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego,” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero con le modalità di cui all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015”;
- b) al comma 15, primo periodo, le parole: “In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite”.

Cavali - Clelio

Relazione tecnica

La proposta emendativa fa seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul presente decreto-legge n. 4 del 2019 e, in particolare, sulle misure di cui al Capo I. Le predette disposizioni sono state analiticamente riesaminate alla luce delle potenziali criticità segnalate, grazie anche alla disponibilità degli uffici del garante. Nell’emendamento tali criticità sono superate, in via generale, o chiarendo, circoscrivendo e motivando il trattamento dei dati previsto, alla luce della disciplina in materia, o prevedendo specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell’adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggior protezione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

21 FEB. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cavali - Clelio



Art. 5

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, quarto periodo, le parole “sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,”;
- b) al comma 2:
- 1) al primo periodo, dopo le parole: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,”;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).”;
- c) al comma 3:
- 1) al secondo periodo, le parole: “sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati”;
 - 2) al terzo periodo, le parole: “le informazioni rilevanti ai fini della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “le informazioni necessarie ai fini della concessione”;
 - 3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ove non già disciplinati, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.”
- d) al comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica.”.



Relazione tecnica

La proposta emendativa fa seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul presente decreto-legge n. 4 del 2019 e, in particolare, sulle misure di cui al Capo I. Le predette disposizioni sono state analiticamente riesaminate alla luce delle potenziali criticità segnalate, grazie anche alla disponibilità degli uffici del garante. Nell’emendamento tali criticità sono superate, in via generale, o chiarendo, circoscrivendo e motivando il trattamento dei dati previsto, alla luce della disciplina in materia, o prevedendo specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell’adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggior protezione.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



27 FEB. 2019

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Art. 6

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell’ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.”;

b) al comma 3:

- 1) al primo periodo, le parole: “l’INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “l’INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”, nonché le parole: “e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale” sono sostituite dalle seguenti: “e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale”;
- 2) al secondo periodo, le parole: “Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Mediante le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l’impiego e ai comuni”;

c) al comma 4:

- 1) alla fine del primo periodo, alinea, sono inserite le seguenti parole: “, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”;
- 2) al secondo periodo, alinea, le parole: “alle piattaforme” sono sostituite dalle seguenti: “mediante le piattaforme”;
- 3) alla lettera c), le parole: “di dar luogo a sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “di dar luogo alle sanzioni di cui all’articolo 7”;
- 4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14.”

d) al comma 5:

- 1) al primo periodo, alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”;
- 2) alla lettera b), le parole: “condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego” sono sostituite dalle seguenti: “comunicazione da parte dei comuni ai centri per l’impiego”;
- 3) alla lettera d), le parole: “condivisione delle informazioni” sono sostituite dalle seguenti: “messa a disposizione delle informazioni”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc,



CC

nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1.”

Consequentemente

All'articolo 8, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.



Relazione tecnica

La proposta emendativa fa seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul presente decreto-legge n. 4 del 2019 e, in particolare, sulle misure di cui al Capo I. Le predette disposizioni sono state analiticamente riesaminate alla luce delle potenziali criticità segnalate, grazie anche alla disponibilità degli uffici del garante. Nell'emendamento tali criticità sono superate, in via generale, o chiarendo, circoscrivendo e motivando il trattamento dei dati previsto, alla luce della disciplina in materia, o prevedendo specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell'adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggior protezione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito





POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 FEB. 2019



Art. 11


Al comma 2, lettera d):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “Con provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali”;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 2.”;

c) dopo il numero 2) è inserito il seguente: “2-bis) al comma 3, le parole “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo decreto di cui al comma 2”.



Relazione tecnica

La proposta emendativa fa seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul presente decreto-legge n. 4 del 2019 e, in particolare, sulle misure di cui al Capo I. Le predette disposizioni sono state analiticamente riesaminate alla luce delle potenziali criticità segnalate, grazie anche alla disponibilità degli uffici del garante. Nell’emendamento tali criticità sono superate, in via generale, o chiarendo, circoscrivendo e motivando il trattamento dei dati previsto, alla luce della disciplina in materia, o prevedendo specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell’adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggior protezione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO



21 FEB. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

